



COMUNE DI SAN PIERO PATTI
Città Metropolitana di Messina

Registro
N. 22

29-06-2023

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DI
CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione Statuto della società per azioni denominata "MESSINACQUE S.P.A per la gestione del servizio idrico integrato ATO Messina

L'anno duemilaventitrè il giorno VENTINOVE del mese di giugno
Con inizio alle ore 17:00, nella sala delle adunanze del Comune .

Alla convocazione in seduta straordinaria che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge , risultano all'appello nominale :

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
GERMANA' Maria	X		FRANCO Antonino	X	
IORE Salvatore Vittorio	X		ARDIRI Graziella	X	
INTERDONATO Armando	X		D'AMBRA Maria Pia	X	
IORE Sergio Gaetano	X		CORRENTE Maria Pamela		X
GULINO Laura	X				
SCHEPISI Tindaro	X				
FAZIO Giacinta	X				
NASSISI Claudia	X				

Assegnati n. 12 in carica n. 12 presenti n. 11 Assenti n. 1

Fra gli assenti sono giustificati (art. 173 dell'Ord. EE.LL.) i signori :

La Sig.ra GERMANA' Maria nella sua qualità di Presidente, verificato il numero legale degli intervenuti , assume la presidenza e designa scrutatori i Signori :

Partecipa il Segretario Comunale dott. Carmelo PINO
La seduta è pubblica. Sono presenti il Sindaco e gli Assessori:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
AREA TECNICA

Nr . ord. della proposta 28

Del 26-06-2023

Oggetto: Approvazione Statuto della società per azioni denominata "MESSINACQUE S.P.A per la gestione del servizio idrico integrato ATO Messina

PREMESSO CHE:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e, in particolare, la Parte Terza (di seguito: d.lgs.152/2006) disciplina in maniera organica il Servizio Idrico Integrato (SII);
- il Servizio Idrico Integrato, a norma dell'art. 141, comma 2, del D.lgs.152/2006, consiste nell'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie;
- ai sensi dell'art.142, commi 2 e 3, del D.lgs.152/2006, le Regioni esercitano le funzioni e i compiti ad esse spettanti nel quadro delle competenze costituzionalmente determinate e nel rispetto delle attribuzioni statali di cui al comma 1, ed in particolare provvedono a disciplinare il governo del rispettivo territorio. Gli Enti Locali, attraverso l'ente di governo dell'ambito di cui all'articolo 148, comma 1, svolgono le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, secondo le disposizioni della parte terza del d.lgs.152/2006;
- ai sensi dell'art. 147 del d.lgs. 152/2006, comma 1 *"i servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle Regioni in attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n.36;*
- il comma 2 dello stesso art. 147, prevede, inoltre, che le Regioni possono modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali per migliorare la gestione del servizio idrico integrato, assicurandone comunque lo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi:
 - a) unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto dei piani di bacino, nonché della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati;
 - b) unicità della gestione;
 - c) adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici.
- con D.A. 29.01.2016 dell'assessore Regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, in attuazione dell'art 3 comma 1 della citata L.R. 11.08.2015 n. 19, sono stati individuati i confini dei nove ambiti territoriali ottimali, in coincidenza con la delimitazione già esistente ai sensi del D.P.R.S. n. 11 del 16.05.2001 e successivo D.P.R.S. n. 16 del 29.09.2002 e, pertanto, per quanto attiene all'A.T.I. di Messina coincidente con i limiti territoriali del Libero Consorzio Comunale di Messina, ivi compreso questo Comune di SAN PIERO PATTI;
- ai sensi dell'art. 147 del D.Lgs. n. 152/2006, gli Enti Locali, attraverso l'Ente di Governo dell'Ambito, esercitano le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo;
- l'art. 149 bis del D.Lgs. n. 152/2006 stabilisce che *"l'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica"*;

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE

- a tal fine, il Commissario incaricato, in via sostitutiva, dell'esercizio dei poteri ordinariamente spettanti all'ATI Messina, ha trasferito in data 29.05.2023 la bozza di statuto della Società "MESSINACQUE S.P.A.", lo schema di patti parasociali e lo schema di regolamento per il controllo congiunto, per la relativa approvazione da parte di tutti i Comuni ricompresi nell'ATO Messina, entro il 10.06.2023 pena il conferimento dei poteri sostitutivi commissariali per l'esercizio degli adempimenti, con esclusione dei comuni di ALI', ANTILLO, BASICO', FLORESTA, FRAZZANO', LENI, LIMINA, MALFA, MALVAGNA, MOJO ALCANTARA, MOTTA D'AFFERMO, RACCUJA, ROCCAFIORITA, SANTA MARINA DI SALINA, TRIPI e UCRIA, ai fini della loro adesione alla società di gestione, in vista dell'espletamento della gara a doppio oggetto per la selezione del socio privato di minoranza ed il conseguente perfezionamento della procedura di affidamento del servizio;

PRESO ATTO

- che per quanto emerge dalla Relazione ex art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022 approvata dal Commissario e dal PEF:
 - a) il capitale sociale della costituenda società mista avrà la seguente composizione: soci pubblici con quota di partecipazione pari al 51% - socio privato con quota di partecipazione pari al 49%"
 - b) Il capitale sociale complessivo sarà di euro 2.000.000,00 (duemilioni), suddiviso in 2.000.000 di azioni del valore di € 1,00 euro cadauno
 - c) la quota pubblica di capitale sociale è ripartita tra i Comuni dell'ATO come di seguito indicato in base alle rispettive quote di partecipazione all'ATI Messina, riparametrate in ragione dell'assenza dei comuni di ALI', ANTILLO, BASICO', FLORESTA, FRAZZANO', LENI, LIMINA, MALFA, MALVAGNA, MOJO ALCANTARA, MOTTA D'AFFERMO, RACCUJA, ROCCAFIORITA, SANTA MARINA DI SALINA, TRIPI e UCRIA, nonché arrotondata all'euro per tenere conto del valore minimo di ciascuna azione pari a € 1,00 come segue:

COMUNE	% ATI	Nuove % 92 ENTI	Quota di partecipazione in "MESSINACQUE S.P.A."	Partecipazione al Capitale sociale
ACQUEDOLCI	0,884%	0,902%	0,460%	€ 9.200,59
ALCARA LI FUSI	0,319%	0,325%	0,166%	€ 3.318,88
ALI'	0,127%	-	-	€ -
ALI' TERME	0,395%	0,403%	0,206%	€ 4.111,75
ANTILLO	0,153%	-	-	€ -
BARCELONA PDG	6,407%	6,538%	3,334%	€ 66.685,05
BASICO'	0,104%	-	-	€ -
BROLO	0,897%	0,915%	0,467%	€ 9.331,93
CAPIZZI	0,515%	0,526%	0,268%	€ 5.361,14
CAPO D'ORLANDO	2,041%	2,082%	1,062%	€ 21.239,52
CAPRI LEONE	0,695%	0,709%	0,362%	€ 7.233,61
CARONIA	0,533%	0,544%	0,277%	€ 5.546,94
CASALVECCHIO SICULO	0,140%	0,142%	0,073%	€ 1.452,81
CASTEL DI LUCIO	0,210%	0,215%	0,109%	€ 2.188,02
CASTELL'UMBERTO	0,507%	0,517%	0,264%	€ 5.277,84
CASTELMOLA	0,165%	0,169%	0,086%	€ 1.718,70
CASTROREALE	0,392%	0,400%	0,204%	€ 4.081,32
CESARO'	0,396%	0,404%	0,206%	€ 4.119,76
CONDRO'	0,074%	0,076%	0,039%	€ 770,45

FALCONE	0,442%	0,451%	0,230%	€ 4.603,50
FICARRA	0,241%	0,246%	0,125%	€ 2.508,38
FIUMEDINISI	0,240%	0,245%	0,125%	€ 2.497,17
FLORESTA	0,079%	-	-	€ -
FONDACHELLI-FANTINA	0,168%	0,171%	0,087%	€ 1.745,93
FORZA D'AGRO'	0,135%	0,138%	0,070%	€ 1.406,36
FRANCAVILLA DI SICILIA	0,600%	0,613%	0,312%	€ 6.248,52
FRAZZANO'	0,116%	-	-	€ -
FURCI SICULO	0,528%	0,538%	0,275%	€ 5.490,88
FURNARI	0,564%	0,576%	0,294%	€ 5.870,50
GAGGI	0,483%	0,493%	0,251%	€ 5.026,37
GALATI MAMERTINO	0,430%	0,439%	0,224%	€ 4.475,36
GALLODORO	0,059%	0,060%	0,031%	€ 610,28
GIARDINI NAXSOS	1,426%	1,455%	0,742%	€ 14.845,24
GIOIOSA MAREA	1,095%	1,117%	0,570%	€ 11.395,02
GRANITI	0,234%	0,239%	0,122%	€ 2.437,90
GUALTIERI SICAMINO'	0,282%	0,288%	0,147%	€ 2.937,65
ITALA	0,256%	0,261%	0,133%	€ 2.663,75
LENI	0,108%	-	-	€ -
LETOJANNI	0,415%	0,424%	0,216%	€ 4.323,19
LIBRIZZI	0,273%	0,278%	0,142%	€ 2.836,74
LIMINA	0,138%	-	-	€ -
LIPARI	1,792%	1,828%	0,932%	€ 18.647,85
LONGI	0,240%	0,245%	0,125%	€ 2.501,97
MALFA	0,152%	-	-	€ -
MALVAGNA	0,122%	-	-	€ -
MANDANICI	0,097%	0,099%	0,050%	€ 1.007,52
MAZZARA' SANT'ANDREA	0,241%	0,246%	0,125%	€ 2.509,98
MERI'	0,369%	0,376%	0,192%	€ 3.837,85
MESSINA	37,435%	38,201%	19,483%	€ 389.650,72
MILAZZO	4,947%	5,048%	2,575%	€ 51.490,62
MILITELLO ROSMARINO	0,205%	0,209%	0,107%	€ 2.136,77
MIRTO	0,154%	0,157%	0,080%	€ 1.601,77
MISTRETTA	0,772%	0,787%	0,402%	€ 8.031,29
MOIO ALCANTARA	0,116%	-	-	€ -
MONFORTE SAN GIORGIO	0,443%	0,452%	0,231%	€ 4.613,11
MONGIUFFI MELIA	0,100%	0,103%	0,052%	€ 1.045,96
MONTAGNAREALE	0,251%	0,256%	0,131%	€ 2.612,49
MONTALBANO ELICONA	0,372%	0,380%	0,194%	€ 3.876,29
MOTTA CAMASTRA	0,136%	0,139%	0,071%	€ 1.412,76
MOTTA D'AFFERMO	0,127%	-	-	€ -
NASO	0,618%	0,631%	0,322%	€ 6.431,12
NIZZA DI SICILIA	0,573%	0,585%	0,298%	€ 5.963,40
NOVARA DI SICILIA	0,217%	0,222%	0,113%	€ 2.263,31
OLIVERI	0,332%	0,339%	0,173%	€ 3.455,03
PACE DEL MELA	0,983%	1,003%	0,512%	€ 10.232,13

PAGLIARA	0,189%	0,193%	0,099%	€ 1.970,18
PATTI	2,051%	2,093%	1,067%	€ 21.343,64
PETTINEO	0,221%	0,225%	0,115%	€ 2.295,34
PIRAINO	0,610%	0,622%	0,317%	€ 6.349,43
RACCUJA	0,175%	-	-	€ -
REITANO	0,128%	0,130%	0,066%	€ 1.327,87
ROCCAFLORITA	0,035%	-	-	€ -
ROCCALUMERA	0,632%	0,645%	0,329%	€ 6.575,28
ROCCAVALDINA	0,177%	0,180%	0,092%	€ 1.840,44
ROCELLA VALDEMONE	0,109%	0,112%	0,057%	€ 1.138,86
RODI' MILICI	0,328%	0,334%	0,171%	€ 3.411,78
ROMETTA	1,007%	1,027%	0,524%	€ 10.477,20
SAN FILIPPO DEL MELA	1,087%	1,109%	0,566%	€ 11.316,53
SAN FRATELLO	0,607%	0,619%	0,316%	€ 6.314,19
SAN MARCO D'ALUNZIO	0,321%	0,327%	0,167%	€ 3.336,50
SAN PIER NICETO	0,448%	0,457%	0,233%	€ 4.662,76
SAN PIERO PATTI	0,474%	0,484%	0,247%	€ 4.936,67
SAN SALVATORE DI FITALIA	0,212%	0,216%	0,110%	€ 2.207,24
SAN TEODORO	0,219%	0,223%	0,114%	€ 2.276,12
SANTA DOMENICA VITTORIA	0,164%	0,168%	0,085%	€ 1.709,09
SANTA LUCIA DEL MELA	0,730%	0,745%	0,380%	€ 7.598,82
SANTA MARINA DI SALINA	0,137%	-	-	€ -
SANTA TERESA DI RIVA	1,422%	1,451%	0,740%	€ 14.800,39
SANT'AGATA DI MILITELLO	1,970%	2,011%	1,025%	€ 20.507,51
SANT'ALESSIO SICULO	0,230%	0,235%	0,120%	€ 2.397,86
SANT'ANGELO DI BROLO	0,507%	0,518%	0,264%	€ 5.281,05
SANTO STEFANO DI CAMASTRA	0,719%	0,734%	0,374%	€ 7.486,69
SAPONARA	0,628%	0,640%	0,327%	€ 6.532,03
SAVOCA	0,272%	0,277%	0,141%	€ 2.828,73
SCALETTA ZANCLEA	0,346%	0,353%	0,180%	€ 3.602,39
SINAGRA	0,425%	0,433%	0,221%	€ 4.420,90
SPADAFORA	0,783%	0,799%	0,408%	€ 8.154,63
TAORMINA	1,706%	1,741%	0,888%	€ 17.754,06
TERME VIGLIATORE	1,110%	1,133%	0,578%	€ 11.553,60
TORREGROTTA	1,143%	1,166%	0,595%	€ 11.894,77
TORRENOVA	0,652%	0,666%	0,340%	€ 6.791,52
TORTORICI	1,036%	1,057%	0,539%	€ 10.783,14
TRIPPI	0,144%	-	-	€ -
TUSA	0,470%	0,479%	0,244%	€ 4.887,01
UCRÍA	0,170%	-	-	€ -
VALDINA	0,208%	0,212%	0,108%	€ 2.165,60
VENETICO	0,593%	0,605%	0,309%	€ 6.174,84
VILLAFRANCA TIRRENA	1,346%	1,374%	0,701%	€ 14.012,32
	100,00%	100,00%	51,00%	€ 1.020.000,00
SOCIO PRIVATO			49,00%	€ 980.000,00

100,00% € 2.000.000,00

- che per l'effetto, il valore della quota di capitale sociale della costituenda società che questo Comune è chiamato a sottoscrivere è pari ad € 4.936,67 (€quattromilanovecentotrentasei,67);
- che dalle analisi condotte attraverso l'attività istruttoria dell'ATI, ovvero del Commissario, e trasfuse nel Piano Economico Finanziario (consultabile nel sito istituzionale dell'ATI www.atiacquemessina.it), allegato alla relazione ex art. 14, risulta, relativamente alla gestione del SII da parte della costituenda società mista, che la stessa potrà essere attuata in un contesto di equilibrio economico-finanziario;
- dalla predetta relazione ex art. 14, inoltre, emerge che sui Comuni soci non graveranno, neppure a titolo di anticipazione finanziaria, oneri ulteriori rispetto a quelli occorrenti alla sottoscrizione delle quote di capitale sociale a loro riservate e ripartite tra gli stessi come *ut supra* specificato;

CONSIDERATO CHE

- ai sensi dell'art. 5, commi 1 del D. lgs. n. 175/2016, l'obbligo di motivazione che deve assistere la costituzione di una nuova società pubblica o l'acquisto di partecipazione societarie in soggetti già costituiti, non è dovuto "*quando la costituzione o l'acquisto... avvenga in conformità a espresse previsioni legislative*", come nel caso di specie ove la costituzione della società "**MESSINACQUE S.P.A.**" avviene in ossequio all'art. 142 D.lgs.152/2006, all'art. 3 bis, comma 1 bis del D.L. n. 138/2011 ed alla normativa regionale di settore, nonché in esecuzione dei pertinenti provvedimenti amministrativi adottati dal Commissario ad acta in sostituzione dell'ATI Messina, così come in precedenza indicati;
- l'onere motivazionale di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016, in ogni caso, nella specie, può essere assolto mediante rinvio *per relationem* alla normativa di settore, nonché ai citati provvedimenti (qui allegati) con i quali si è proceduto all'adozione degli atti di pianificazione infrastrutturale ed economico-finanziaria della gestione del SII nell'ATO Messina, nonché all'approvazione della relativa forma di gestione (ossia, società a capitale misto con partecipazione maggioritaria dei Comuni dell'ATO) e della prescritta relazione ex art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022 (cfr. Corte dei Conti, Sez. di controllo per il Molise, deliberazione n. n.190/2022/PASP del 02/01/2022);

RITENUTO

- pertanto, necessario e obbligatorio aderire alla costituenda società "**MESSINACQUE S.P.A.**", in conformità alle espresse previsioni legislative suindicate, nonché ai provvedimenti amministrativi adottati ed adottandi dal Commissario in sostituzione dell'ATI Messina, quale ente di governo dell'ambito per la pianificazione e organizzazione del Servizio Idrico Integrato e per l'affidamento della relativa gestione;

DATO ATTO CHE

- per la costituzione del capitale sociale della società "**MESSINACQUE S.P.A.**", le risorse occorrenti alla sottoscrizione e al versamento della quota di competenza di questo Comune di SAN PIERO PATTI, sono pari ad € 4.936,67 (€quattromilanovecentotrentasei,67) e che gli stessi trovano copertura sugli stanziamenti del Bilancio di previsione 2023/2025 sul capitolo di spesa 1765.20 costituito a seguito dell'approvazione della delibera di "Variazione DUP 2023/2025 bilancio di previsione finanziario 2023/2025 (Art. 175 comma 2 del Dlgs 267/2000)", inserita così come la presente nella medesima seduta consiliare;
- lo schema della presente deliberazione, la relazione ex art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022 e la bozza di statuto della "**MESSINACQUE S.P.A.**", comprensiva dello schema di patti parasociali e di regolamento per il controllo pubblico congiunto, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D. lgs. n. 175 del 19/08/2016, sono stati pubblicati sul sito istituzionale del Comune in data 31.05.2023;

VISTO

- il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00, con particolare riguardo alla competenza consiliare di cui all'art.42;

PRESO ATTO

- dei pareri favorevoli espressi, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, dal Dirigente del Settore Tecnico in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza delle

- l'art. 149 del D.Lgs. n. 152/2006 individua nel Piano d'Ambito, la cui approvazione competente all'Ente di Governo dell'Ambito, lo strumento di pianificazione infrastrutturale ed economico-finanziario della gestione del SII;
- in particolare, il predetto art. 149 prevede che *"Il piano d'ambito è costituito dai seguenti atti:*
 - a) *ricognizione delle infrastrutture;*
 - b) *programma degli interventi;*
 - c) *modello gestionale ed organizzativo;*
 - d) *piano economico finanziario.*
 - a) *La ricognizione, anche sulla base di informazioni asseverate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al gestore del servizio idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento.*
 - b) *Il programma degli interventi individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densità di popolazione. Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione.*
 - c) *Il piano economico finanziario, articolato nello stato patrimoniale, nel conto economico e nel rendiconto finanziario, prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano, così come redatto, dovrà garantire il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.*
 - d) *Il modello gestionale ed organizzativo definisce la struttura operativa mediante la quale il gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi".*
- il comma 3bis dell'art. 1bis del D.L. n. 138/2011 prevede, tra l'altro, che le deliberazioni dell'Ente di Governo dell'Ambito sono validamente assunte nei competenti organi dello stesso *"senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive da parte degli organi degli enti locali"*.
- con l'art. 14 del D.L. n. 115/2022, rubricato *"Rafforzamento della governance della gestione del servizio idrico integrato"*, è stato previsto che *"Gli enti di governo dell'ambito che non abbiano ancora provveduto all'affidamento del servizio idrico integrato in osservanza di quanto previsto dall'articolo 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adottano gli atti di competenza entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui al comma 1, il Presidente della regione esercita, dandone comunicazione al Ministro della transizione ecologica e all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, affidando il servizio idrico integrato entro sessanta giorni"*.

CONSIDERATO,

- quindi, che le attività di pianificazione e affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato vengono svolte dall'ATI Messina, del quale fanno parte tutti i Comuni del territorio provinciale, ad eccezione dei comuni di ALI', ANTILLO, BASICO', FLORESTA, FRAZZANO', LENI, LIMINA, MALFA, MALVAGNA, MOJO ALCANTARA, MOTTA D'AFFERMO, ROCCAFIORITA, RACCUJA, SANTA MARINA DI SALINA, TRIPI e UCRIA, ai quali, è stata riconosciuta la gestione autonoma del S.I.I. ex articolo 147, comma 2 bis del D.Lgs n. 152/2006;
- che non avendo l'ATI Messina provveduto all'affidamento del SII al gestore unico entro i termini indicati dall'art. 14 del D.L. n. 115/2022, il Presidente della Giunta Regionale Siciliana, con proprio decreto n. 504 del 04/01/2023, nell'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla medesima norma, ha nominato la dott.ssa Rosaria Barresi quale commissario incaricato

- dell'espletamento di tutte le attività utili a pervenire all'affidamento del servizio in favore del gestore unico del SII per l'intero ATO;
- che, a tal fine, per quanto di interesse in questa sede, l'ATI Messina, con deliberazione commissariale n. 2 del 26 maggio 2023 (allegato 1), ha adottato l'aggiornamento del Piano d'Ambito di cui all'art. 149 del D.Lgs. n. 152/2006;
 - che l'articolo 4 comma 2 del D.Lgs 175 del 2016 (TUSP) prevede che: *"Le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento, tra le altre, dell'attività di produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;"*
 - che, con deliberazione n. 3 del 26 maggio 2023 (allegato 2), assunta con i poteri dell'ATI Messina, il Commissario di nomina regionale ha approvato la forma di gestione del SII da attuare nell'ATO Messina, individuata nella gestione a mezzo di società a capitale misto ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 201/2002;
 - che la relazione ex art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022 ed il PEF allegati, approvati con la predetta delibera dal Commissario, illustrano diffusamente le ragioni a fondamento della scelta della forma di gestione, nonché gli elementi caratteristici e gli indicatori di sintesi della gestione che sarà affidata mediante ricorso al partenariato pubblico/privato, con particolare riguardo all'oggetto ed alla compagine sociale della costituenda società, all'efficienza gestionale ed alla sostenibilità economico-finanziaria della scelta operata;
 - che, con deliberazione n. 4 del 26 maggio 2023 (allegato 3), assunta con i poteri dell'ATI Messina, il Commissario di nomina regionale ha approvato gli schemi di statuto della società di gestione del servizio (allegato 4), di patti parasociali per la disciplina dei rapporti soci pubblici/socio privato (allegato 5), di regolamento per l'esercizio del controllo pubblico congiunto sulla società mista (allegato 6);

EVIDENZIATO

- che ai sensi dell'art. 149-bis, comma 1, del D. lgs. 152/2006, recante i principi in materia di affidamento del servizio, l'ente di governo dell'ambito (nella specie, come detto, il Commissario nominato per l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'art. 14 del D.L. n. 115/2022), nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 del d.lgs.152/2006 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica;
- che, quindi, nel delineato contesto normativo, in capo ai singoli Comuni non residua alcun potere di autodeterminarsi sull'organizzazione e sulla gestione del servizio idrico integrato, essendo ogni competenza al riguardo riservata all'ATI Messina, quale Ente di Governo dell'Ambito e, per essa, al Commissario nominato con D.P.R.S. n. 501 del 04/01/2023;

PRESO ATTO

- della forma di gestione definita dal Commissario nell'esercizio dei poteri sostitutivi ordinariamente previsti in capo all'EGATO e dei contenuti del Piano d'Ambito, composto, come detto, dalla ricognizione delle infrastrutture, dal programma operativo degli interventi, dal modello gestionale ed organizzativo di distretto e dal piano economico finanziario e tariffario;
- che la scelta di ricorrere all'affidamento della gestione del S.I.I. dell'ATO Messina in favore di una società a capitale misto e a controllo pubblico, rientra tra quelle previste sia dalle norme di settore in materia di servizio idrico integrato (D.lgs. n.152/2006, art.149-bis) che, più in generale, dalla legislazione in tema di servizi pubblici locali di rilevanza economica (D.lgs. n. 201/2011, art. 14) e di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. n. 175/2016).

CONSIDERATO CHE

- occorre avviare le procedure propedeutiche alla costituzione della società a controllo pubblico che, previa selezione del partner privato, dovrà essere individuata quale gestore unico del SII dell'ATO Messina;

disposizioni contenute nel presente atto, dal responsabile del Settore Finanziario per quanto previsto dall'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000 e dal Collegio dei Revisori ai sensi dell'art.239, c.1, lett. b) D.Lgs.n.267/2000;

VISTI

- ✓ Il D. Lgs. n. 50/2016;
- ✓ il D. Lgs. n.175/2016;
- ✓ il D. Lgs. n.267/2000;
- ✓ il D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ la L.R 19/2015
- ✓ il D.Lgs. n. 201/2022
- ✓ la L. n. 115/2022
- ✓ lo Statuto comunale;
- ✓ le deliberazioni dell'ATI e del Commissario ad Acta richiamate in precedenza;
- ✓ il Piano d'Ambito e tutti gli elaborati di cui si compone;
- ✓ la relazione ex art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022;

DELIBERA


1. Di dare atto che le premesse, unitamente agli atti dell'ATI Messina e del Commissario qui allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. l'adesione di questo Comune di SAN PIERO PATTI alla costituenda società a partecipazione mista pubblica-privata "**MESSINACQUE S.P.A.**", per la gestione del servizio idrico integrato dell'ATO Messina;
3. di approvare, ai fini di cui al punto 2), lo statuto della società "**MESSINACQUE S.P.A.**", per la gestione del servizio idrico integrato dell'ATO Messina, unitamente allo schema di patti parasociali e di regolamento per il controllo pubblico congiunto, il tutto allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
4. di sottoscrivere azioni pari al 0,247% del capitale sociale della società "**MESSINACQUE S.P.A.**", del valore di €. 4.936,67, versando al momento della costituzione della società il 100% della stessa;
5. di dare atto che le risorse per provvedere alla sottoscrizione e versamento della quota associativa che compete a questo Comune di SAN PIERO PATTI, trovano copertura sugli stanziamenti del Bilancio di previsione 2023/2025, sul capitolo di spesa 1765.20 costituito a seguito dell'approvazione della delibera di "Variazione DUP 2023/2025 bilancio di previsione finanziario 2023/2025 (Art. 175 comma 2 del Dlgs 267/2000)", inserita così come la presente nella medesima seduta consiliare;
6. di dare mandato al Sindaco, alla Giunta Comunale ed al Responsabile dell'Area Finanziaria, ciascuno per quanto di competenza, ai fini della adozione dei provvedimenti necessari a dare esecuzione alla presente deliberazione;
7. di autorizzare, sin d'ora, il Sindaco p.t. a sottoscrivere, per conto del Comune, l'atto di costituzione della costituenda società;
8. di trasmettere il presente atto alla Corte dei Conti della Sicilia - Sezione di Controllo e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell'art.5, commi 3 e 4 del d.lgs. n. 175/2016;
9. di pubblicare nella sezione Amministrazione trasparente la presente deliberazione, ai sensi dell'art.7, comma 4 del D. Lgs. n. 175/2016 e dell'art. 22, c.1. lett.d-bis, del d. lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii;
10. di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Celeste Coppola



IL SINDACO

Camilla Marchello



IL PRESIDENTE

constatata la sussistenza del numero legale, procede con il quarto punto all'o.d.g. "Approvazione Statuto della società per azioni denominata "MESSINACQUE S.P.A. per la gestione del servizio idrico integrato ATO Messina".

Il Sindaco illustra la proposta. Riferisce di aver parlato con il Consigliere Franco con cui ci si è confrontati sul fatto che l'Amministrazione Comunale non è favorevole a quello che il Commissario dell'ATI idrico Messina fra virgolette "ci impone" di fare. L'Assemblea dei Sindaci a dicembre non aveva parlato di società private ma aveva parlato di società in house e quindi pubblica, discostandosi completamente dall'idea dei sindaci. Ribadisce che questa presa di posizione è anche in qualche modo illegittima perché non tiene conto del referendum del 2021 in cui si dice che l'acqua è pubblica e quindi un bene comune e non tiene conto della sentenza della Corte Costituzionale 93/2017 che dichiara incostituzionali gli artt. 3-4-5-7-11 della legge regionale 19/2015 posti alla base del provvedimento che l'ATI idrico chiede di approvare. Sottolinea che quella appena esposta è la parte più tecnica di un documento condiviso da più sindaci ed inviato al Presidente della Regione, all'Assessorato dell'energia, all'ATI idrico e a tutti i sindaci. La gestione è preferibile che sia locale perché se ad esempio si verifica un guasto l'Amministrazione interviene a differenza di una società che non è del territorio. Le bollette aumenterebbero in modo esponenziale cosa che non accadrebbe con la gestione locale. Anche i dipendenti potrebbero essere assorbiti dall'ATI. Anche sulla base dell'esperienza negativa dell'ATO rifiuti l'Amministrazione non è d'accordo con l'approvazione di questo statuto. Chiesto anche un appuntamento con il Presidente della Regione per cercare di chiarire meglio la situazione sperando che non ci facciano commissariare. Chiede l'allegazione del documento.

Il Consigliere Franco dice che tale documento diventa la motivazione del voto negativo all'unanimità e dichiarazione di voto ed è favorevole alla sua sottoscrizione da parte di entrambi i capigruppo. Sottolinea che in caso di approvazione della delibera si creerebbe un carrozzone, con aumento delle spese ed acquisizione delle sorgive e del personale.

Il Sindaco aggiunge che era stato fatto un tentativo per rendere San Piero Patti come Floresta e Ucria in regime di salvaguardia ma non si è avuto riscontro alla richiesta.

Il Presidente pone a votazione la proposta per alzata di mano.

IL CONSIGLIO

all'**unanimità**

DELIBERA

Di respingere la proposta avente ad oggetto: "Approvazione Statuto della società per azioni denominata "MESSINACQUE S.P.A. per la gestione del servizio idrico integrato ATO Messina"

All'On. Presidente della Regione Siciliana
All'Assessore all'Energia e dei servizi di pubblica utilità
Al Commissario dell'Ati Idrico Messina
A tutti i Sindaci della Provincia di Messina

**ATI IDRICO MESSINA - REGIME DELLE ACQUE
PUBBLICO/PRIVATO – LE RAGIONI DI UN NO**

La Legge Regionale 11.08.2015 n. 19, ha disciplinato in Sicilia il governo e la gestione pubblica delle acque.

Detta Legge è stata varata dalla Regione, all'esito di un percorso che aveva impegnato, attivamente, moltissimi Comuni dell'isola e più Province in iniziative di sensibilizzazione, volte ad indurre il Legislatore a realizzare in Terra di Sicilia un quadro normativo idoneo a disciplinare il governo e la gestione pubblica delle acque.

Nella circostanza, il Legislatore Regionale ha ritenuto di prendere una chiara e decisa posizione sulla delicata problematica affermando, con l'introduttivo art.1, dedicato a "PRINCIPI E FINALITA'", che "La Regione, ai sensi dell'art.14, lettera i), dello Statuto, considera l'acqua bene comune pubblico non assoggettabile a finalità lucrative quale patrimonio da tutelare, in quanto risorsa pubblica limitata, essenziale ed insostituibile per la vita e per la comunità, di alto valore ambientale, culturale e sociale. Considera, altresì, che la disponibilità e l'accesso all'acqua potabile ed all'acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni collettivi costituiscono un diritto umano, individuale e collettivo, non assoggettabile a ragioni di mercato, così come sancito dalla Risoluzione n.64 approvata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 28 luglio 2010".

Muovendosi, poi, nel solco delle linee guida tracciate dallo Statuto Regionale, oltre che, naturalmente, dai Principi desumibili dalla disciplina Comunitaria, dal dettato costituzionale e dalla normativa nazionale, molti Comuni isolani hanno provveduto a deliberare la modifica dei propri Statuti, riconoscendo la peculiare natura pubblica del Bene Acqua e, quindi, optando per la relativa gestione, tramite società in house, ad esclusiva partecipazione pubblica.

Ovviamente i vari procedimenti, avviati autonomamente dai numerosi (oltre 400) Comuni della Sicilia, hanno subito inevitabili ritardi, non solo per le oggettive difficoltà connesse alla complessità e delicatezza della materia, aggravate dal rilevante numero degli Enti Locali, chiamati all'espletamento di nuovi ed originali adempimenti, ma, pure, per effetto delle criticità e degli ostacoli procedurali di vario tipo, connessi anche alla terribile pandemia da Covid che ha devastato per circa tre anni, dal 2020 al 2023, il mondo intero, mietendo milioni di morti, anche nella nostra Regione.

Posta tale realtà fattuale, l'iniziativa del commissariamento dei Comuni, avviata, recentemente, dalla Regione, non può essere condivisa, né trovare valide ragioni; giova, peraltro, in proposito rilevare che l'assoluto stato di precarietà che nell'attuale momento affligge, indistintamente tutti i Comuni dell'isola, è di dominio e conoscenza pubblica e di tale stato le Istituzioni Regionali hanno piena conoscenza e consapevolezza.

Dovendosi, quindi, ritenere notorio lo stato di precarietà, grave e diffuso, in

cui versano, quasi tutti i Comuni dell'isola, peraltro, in un contesto caratterizzato sia dalla mancanza di minimali risorse finanziarie, sia pure di personale dipendente adeguato, in termini di unità e di qualifiche professionali, e considerato, pure, il devastante impatto che sulle comunità isolate si è avuto, per effetto della Pandemia da Covid, la quale per circa tre anni, ha, sostanzialmente, contribuito a rendere ancor più difficoltoso lo svolgimento di ogni adempimento burocratico, inibendo, di norma, il compimento di atti programmati in base alle opzioni esercitate, ragionevolmente se ne deve dedurre che, nel caso, l'esercizio dei poteri sostitutivi, quale avviato, in data 04 gennaio 2023, con l'adozione del provvedimento Presidenziale di nomina di un Commissario ad acta al quale, sarebbe stato conferito l'incarico di porre in essere gli atti per l'affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato ad una società

mista pubblico – privata, deve ritenersi non adeguatamente ponderato e fa torto alla verità storica degli avvenimenti ed alla stessa dignità e professionalità della classe dirigente dei Comuni della Sicilia, che, a torto viene considerata inadempiente, sia per le notorie gravi criticità che hanno intralciato, rendendolo impraticabile, il percorso attuativo della legislazione in materia di organizzazione del Servizio Idrico, sia pure perché, come si avrà modo, in appresso, di rilevare, l'originaria iniziativa Presidenziale, pur legittimamente ed opportunamente esercitata, risulta essere stata, di poi, male gestita, ad opera dei Funzionari delegati.

In buona sostanza, l'iniziativa, che si contesta e che, laddove non venisse tempestivamente, bloccata, costringerà la stragrande maggioranza dei Comuni siciliani ad assumere iniziative di contrasto in ogni opportuna sede legale, risulta essere, sotto un primo profilo, assolutamente incoerente con il quadro normativo di riferimento, vigente ed applicabile *ratione temporis*, quale desumibile dai principi generali dell'Ordinamento Nazionale, Comunitario ed Internazionale e, per altro aspetto, risulta confliggere, in modo eclatante ed irragionevole, con l'interesse pubblico, che è e deve essere comune ai vari momenti Istituzionali, attraverso i quali la P.A. esplica la propria attività e dal quale anche coloro i quali sono investiti di poteri sostitutivi, non possono derogare, tanto meno con comportamenti di superficiale arroganza.

Non può ignorarsi, in vero, che, i principi, cui la P.A. deve ispirare il proprio operato è finalizzato alla realizzazione del BENE COMUNE e che, quindi, il *modus operandi*, che deve connotare gli atti posti in essere dai relativi rappresentanti, siano essi apicali e/o territoriali, deve essere improntato, sia a coerenza ed ossequio dell'ordinamento giuridico vigente, sia pure a correttezza e lealtà che, in fattispecie oltremodo delicata e complessa, quale quella in esame, avrebbero dovuto indurre ad una attenta riflessione in ordine alle varie cause dei maturati ritardi e, quindi, ad un doveroso approfondimento della problematica, magari, al limitato fine di offrire una compiuta informazione, rendendo edotti i Comuni degli elementi presi in considerazione e dei criteri utilizzati per operare le scelte effettuate e quelle che si propone vengano effettuate, evidenziando le relative ricadute, in termini economici, sui Comuni e sui relativi cittadini.

Posta la descritta realtà fattuale e le oggettive criticità, anzi evidenziate, che per un ampio lasso di tempo, protrattosi sino ai nostri giorni, hanno oggettivamente impedito o reso difficoltosa l'attuazione di una riforma difficile, tormentata e soggetta a pulsioni di ogni tipo, prima di assumere

iniziative del tipo, il momento Regionale e, certamente, il Commissario ad acta nominato, avrebbe fatto bene a far precedere l'atto di imperio commissariale notificato, da una cortese informativa, sottesa a rendere edotti i Comuni delle esigenze che avevano giustificato e reso doveroso il disposto commissariamento.

L'occasione sarebbe stata utile, fra l'altro, per effettuare un doveroso approfondimento della materia ed altresì operare una ragionevole riflessione, prendendo in considerazione, fra l'altro, sia le ragioni che, allo stato, inducevano ad escludere, sul piano formale e sostanziale, la possibilità di attuare la scelta, già operata dall'Assemblea dei Sindaci con le delibere n.ri 10, 16 e 28 dell'anno 2022, sia pure la legittimità, la necessità, nonché la convenienza e l'utilità di praticare una scelta, opposta ed alternativa a quella proposta dall'Assemblea, aderendo, acriticamente ed apoditticamente, alla soluzione prospettata ed applicata.

Non può, peraltro, ignorarsi che, nel caso, la volontà dell'Assemblea dei Sindaci, è stata, del tutto, ignorata, apoditticamente stravolta e mortificata, essendo emerso una ipotesi di lavoro di segno opposto, non viene esplicitato a chi riconducibile, secondo la quale l'affidamento dovrebbe essere disposto in favore di una società mista pubblico-privata, della quale si propone di approvare lo Statuto e lo schema dei Patti Parasociali.

Va, pure, evidenziato che, il procedimento di commissariamento, portato avanti d'imperio, fa trasparire una autoreferenzialità di fondo e, pure, la totale assenza di rispetto per le Funzioni, esercitate dai Sindaci, nei diversi ruoli rivestiti di Rappresentanti dei Comuni e di componenti dell'Assemblea, massimo organo di rappresentanza dell'ATO Idrico.

Il che induce ad una ponderata riflessione, in ordine al modo di intendere le Istituzioni ed i comportamenti, cui i relativi rappresentanti sono chiamati ad attenersi, potendosi, ragionevolmente, affermare che, laddove i Sindaci fossero stati resi edotti dell'esigenza di pervenire sollecitamente allo assolvimento dell'onere di curare gli adempimenti per giungere all'affidamento del servizio idrico integrato, di certo, non avrebbero fatto mancare la collaborazione e la disponibilità, necessarie, in coerenza ed ossequio alle disposizioni di legge e nel rispetto della volontà di ciascuno.

Si è, infatti, dell'avviso che, ove fosse prevalsa la fondamentale ed elementare regola di comune buon senso, che avrebbe dovuto indurre, prima di ogni altra diversa iniziativa, a dare l'opportunità di una minimale informativa, tutti gli interessati avrebbero, di certo, tratto giovamento dall'opportunità del momento interlocutorio, esplicitando gli elementi fattuali e le dirimenti ragioni giuridiche che, allo stato continuano ad alimentare dubbi, in ordine alla realtà fattuale e sembrano inficiare di illegittimità tutto il procedimento di che trattasi.

In buona sostanza, si ritiene che, dando la possibilità a tutte le parti interessate di esprimere le proprie riserve e, quindi, di ricevere adeguati chiarimenti, sarebbe stato avviato un percorso virtuoso, che avrebbe reso possibile, apportare gli indispensabili emendamenti agli atti in esame, in modo tale da risultare, perfettamente, coerenti con la volontà, liberamente espressa dall'Assemblea dei Sindaci con le precitate pronunce e, quindi, legittimi e meritevoli di approvazione.

Tale circostanza sarebbe stata, pure, propizia, fra l'altro, per evidenziare che buona parte delle disposizioni della L.R. n.19/2015, espressamente richiamata negli atti in esame, sono state espunte dal mondo giuridico sin dal

2017, a seguito di pronuncia della relativa incostituzionalità. In vero, la Corte Costituzionale, pronunciando sul giudizio di legittimità, promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con il quale erano state impugnate varie disposizioni di diversi articoli della Legge n.19 del 2015, giusta sentenza n. 93 del 2017, depositata il 04 maggio 2017, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, di numerose disposizioni degli artt. 3, 4, 5, 7 ed 11 inibendone, così, l'applicazione.

Tale circostanza, incidente sul procedimento di che trattasi, non può non essere rilevata e stigmatizzata, stante che il successivo iter procedimentale né è rimasto inficiato, risultando del tutto, pretermessa, la rilevante e decisiva circostanza che all'esito della impugnativa del Governo Nazionale, le precitate disposizioni della L.R. n.19/2015 sono state dichiarate illegittime e, quindi, in parte qua, espunte dall'ordinamento giuridico; nel medesimo contesto, peraltro, l'Alta Corte ha ritenuto, significativamente, di confermare la piena coerenza ai principi ed ai valori costituzionali delle disposizioni dell'art.1, titolato "Principi e Finalità", nel quale, emblematicamente, risulta affermata la natura dell'acqua come "Bene Comune Pubblico non assoggettabile a finalità lucrative" e, per tale via riconosciuta la natura di "diritto umano, individuale e collettivo non assoggettabile a ragioni di mercato".

Peraltro, ancor più incomprensibile e censurabile risulta il comportamento dei Responsabili Apicali dell'ATI Messina per avere, pure, ignorato e non portato a conoscenza dei soggetti chiamati a valutare e deliberare la sussistenza di rilevanti anomalie sopravvenute, potenzialmente in grado di incidere sull'iter decisionale.

Altresi, il comportamento appare, ancor più incomprensibile, dal momento che il Commissario ad acta dr.ssa Barresi, nominato dal Presidente della Regione con decreto del 04 gennaio 2023, ha deliberato, per un verso, di fare proprie le premesse dell'atto adottato, nelle quali era stato esplicitato che "con deliberazioni dell'Assemblea dei Sindaci dell'ATI Messina nn. 10, 16 e 28 del 2022 si è stabilito di procedere all'affidamento del servizio idrico integrato a società in house providing, tramite costituzione di una newco a totale partecipazione pubblica" e, sotto altro profilo di condividere ed approvare lo Statuto e lo schema dei Patti Parasociali tra i soci pubblici ed il socio privato della società mista affidataria della gestione del Servizio Idrico Integrato dell'ATO Messina e lo schema di Regolamento per il controllo congiunto e patto parasociale per l'esercizio del diritto di voto spettante agli Enti Pubblici che rivestono la qualità di soci della società Messina Acque s.p.a. , organizzata secondo il sistema dualistico".

In buona sostanza, la citata delibera Commissariale è un atto, assolutamente illegittimo, contraddittorio, in quanto incoerente con le emergenze della parte motiva e, d'altronde, perplesso in quanto non da giustificazione alcuna dell'intrinseca contraddittorietà che lo connota e neppure della legittimità degli elementi valorizzati nel percorso decisionale, non essendo desumibile alla stregua di quali elementi giuridici e fattuali, possa ritenersi legittima una delibera Commissariale che non tiene in alcun conto ed, anzi, si pone in aperto conflitto con la volontà espressa dal massimo organo deliberante dell'ATO, che, con tre diverse delibere aveva espresso la precisa volontà di procedere all'affidamento del servizio idrico integrato a società in house providing, tramite costituzione di una newco a totale partecipazione pubblica".

In buona sostanza, gli atti formati e dei quali viene proposta l'approvazione, risultano palesemente illegittimi e manifestamente ed intrinsecamente contraddittori, e quindi rappresentano un vulnus, per le considerazioni svolte, alla correttezza dei rapporti ed alla dovuta lealtà, nonché un pericolo di danno grave ed irreparabile per l'ATO Idrico e per i Comuni che ne fanno parte.

Dalla esposta realtà fattuale e dagli elementi di conoscenza e riflessione, presi in considerazione, è possibile trarre le seguenti sintetiche considerazioni che danno contezza :

- 1) della prioritaria esigenza di rivalutare gli elementi esaminati, integrandoli opportunamente con quelli non presi in considerazione, quindi, valutarli, complessivamente, operando, per tale via, una disamina completa che prenda in considerazione le concrete emergenze fattuali, quali desumibili dagli atti presupposti, che risultino adottati, legittimamente, dall'ATO e applicando alle stesse, le disposizioni di legge, razione temporis vigenti;
- 2) della circostanza che "con deliberazioni dell'ATI Messina nn. 10 del 06,06,2022 e n.16 del 16,09,2022, l'Assemblea dei Sindaci ha stabilito di procedere all'affidamento del servizio idrico integrato a società in house providing, tramite costituzione di una newco a totale partecipazione pubblica", e che il contenuto di tali delibere è stato, inopinatamente, disatteso, con relativo stravolgimento del contenuto di merito ed in assoluto contrasto con il contenuto delle citate delibere dell'Assemblea dei Sindaci traducendosi in una proposta di contenuto diametralmente opposto, che poi il Commissario ad acta dr.ssa Rosaria Barresi, giusta delibera n.4/2023 del 26 maggio 2023, ha ritenuto, acriticamente, di recepire, approvandola in una allo Statuto ed allo schema dei patti parasociali tra i soci pubblici e quello privato, nel presupposto, in effetti inesistente, che l'Assemblea, con propria delibera n. 28 del 23 dicembre 2022 avesse deciso di affidare il servizio idrico integrato alla società AMAM – Azienda Meridionale Acque Messina, in alternativa a quanto deciso con le precitate delibere dell'Assemblea n.10/2022 e n. 16/2022, validamente adottate e non revocate né annullate;
- 3) della ulteriore circostanza che, con tali delibere e con quegli altri atti, prodotti, l'Assemblea dei Sindaci dell'ATO, risulta essere stata privata e spogliata delle funzioni e dei poteri alla stessa spettanti in base all'art.3 della L.R. n. 19 dell'11.08.2015, peraltro, strumentalizzando i poteri rappresentativi, atteso che, come si evince dall'atto in questione; a) non solo la convocazione è avvenuta d'urgenza, senza che ne ricorressero e/o fossero evidenziati i relativi presupposti, ma pure la stessa risulta fissata per il successivo 23.12.2022, proprio a ridosso della festività di Natale; b) alla stessa, come si evince, dal contenuto dell'atto, hanno, potuto partecipare solo 14 Comuni, numero sparuto ove si consideri che la platea dell'ATO è composta da 108 Comuni e che tutti, ove informati, avevano interesse a partecipare alla seduta, ivi inclusi quelli, erroneamente, ritenuti non legittimati, in relazione all'applicazione del c.d. "regime di salvaguardia", dichiarato incostituzionale;
- 4) del fatto che buona parte delle disposizioni della L.R. n.19/2015, espressamente e senza le necessarie puntualizzazioni, richiamata negli atti in esame, sono state espunte dal mondo giuridico sin dal 2017, a seguito di pronuncia della relativa incostituzionalità. In vero, la Corte

Costituzionale, pronunciando sul giudizio di legittimità, promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con il quale erano state impugnate varie disposizioni di diversi articoli della Legge n.19 del 2015, giusta sentenza n. 93 del 2017, depositata il 04 maggio 2017, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, di numerose disposizioni degli artt. 3, 4, 5, 7 ed 11, affermando principi dai quali sono state ricavate, fra le altre, le seguenti MASSIME:

a) n. 41026 “La disciplina concernente le modalità dell'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica va ricondotta alla competenza legislativa statale in materia di tutela della concorrenza (art.117 secondo comma lett.e, Cost.), tenuto conto degli aspetti strutturali e funzionali suoi propri e della sua diretta incidenza sul mercato” (Sentenze C. Cost. n.93/2017, n.117/2015, n.134/2013 e n. 325/2010));

b) n.41028 “E' dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione dell'art.117, secondo comma, lett.e) ed s), Cost.- l'art.4 comma 3° della legge reg. Siciliana n.19 del 2015. La norma impugnata dal Governo viola la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di affidamento del servizio idrico integrato, in quanto – prescrivendo, per l'affidamento tramite procedura di evidenza pubblica, una durata massima ed una previa verifica, da parte delle assemblee territoriali idriche, della sussistenza di condizioni di migliore economicità rispetto all'affidamento in house – si pone in evidente contrasto con l'art. 149-bis cod. ambiente, che non prevede analogo onere di motivazione per l'esternalizzazione del SII”;

c)n.41030 - “E' dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione dell'art.117, secondo comma, lett.e) ed s) Cost. – l'art.4 comma 7 della legge reg. Siciliana n.19 del 2015. La norma impugnata dal Governo viola la competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente, poiché si pone in contrasto con gli artt. 147 e 149 bis del cod. ambiente, i quali esigono il rispetto dei principi di unicità della gestione per ciascun ATO e di superamento della frammentazione verticale delle gestioni”;

“La disciplina diretta al superamento della frammentazione verticale della gestione delle risorse idriche, con l'assegnazione a un'unica Autorità preposta all'ambito delle funzioni di organizzazione, affidamento e controllo della gestione del servizio idrico integrato, è ascrivibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, essendo diretta ad assicurare la concorrenzialità nel conferimento della gestione e nella disciplina dei requisiti soggettivi del gestore; al contempo, la stessa disciplina ricade nella sfera di competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, in quanto serve a razionalizzare l'uso delle risorse idriche e gli equilibri fra le diverse componenti della “biosfera” intesa come sistema nel suo aspetto dinamico”.(Sentenze Corte Costituzionale n.93/2017, n. 325/2010, n. 246/2009, n.168/2008, n.378/2007 e n.144/2007).

d) n. 4131 - “E' dichiarato costituzionalmente illegittimo – in via consequenziale, ai sensi dell'art.27 della Legge n.87 del 1953 – l'art.5 comma 6 della Legge reg. Siciliana n.19 del 2015,che consente ai Comuni afferenti ai disciolti ambiti territoriali ottimali, presso i quali non si sia determinata effettivamente l'implementazione sull'intero territorio di

pertinenza della gestione unica, di adottare le forme gestionali dell'art.4 comma 7 della stessa legge regionale.

L'avvenuta caducazione di quest'ultima disposizione rende infatti inapplicabile il citato art.5, comma 6";

e) n. 4132 – E' dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117 secondo comma lett. e) Cost., l'art. 4 comma 8 della legge reg. Siciliana n.19 del 2015, che consente ai Comuni Montani con meno di 1000 abitanti, ai Comuni delle isole minori ed ai Comuni che non hanno consegnato gli impianti ai gestori del SII di gestire in forma singola e diretta il servizio idrico integrato nei casi in cui la gestione associata del servizio risulti antieconomica"; la norma impugnata non solo incide sulla disciplina delle modalità di affidamento del servizio, di competenza statale esclusiva, ma eccede anche i limiti di deroga all'unicità della gestione, quale desumibile dall'art.7 comma 1 lett. b) n.4 del d.l. n.133 del 2014, introducendo una eccezione estranea alla ratio della normativa statale";

f) n. 41034 – E' dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione dell'art.117, secondo comma, lett. e) ed s), Cost. – l'art. 3 comma 3 lett. i) della legge reg. Siciliana n. 19 del 2015, il quale prevede, tra l'altro, che l'Assemblea territoriale idrica delibera la costituzione di sub-ambiti su proposta dei Comuni facenti parte di uno stesso ATO, ai fini della gestione diretta e pubblica, in forma associata, del servizio idrico integrato.

La norma impugnata dal Governo viola la competenza esclusiva dello Stato, per le medesime ragioni poste a fondamento dell'accoglimento della questione di legittimità Costituzionale dell'art. 4, commi 7 e 8 della stessa legge regionale;

g) n. 41035 - "Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi – per violazione dell'art. 117 secondo comma lett. e) ed s),Cost. – gli artt. 11, 5 comma 2 e 7 comma 3 della legge regione Siciliana n.19 del 2015, che attribuiscono alla Giunta Regionale il compito di definire e approvare i modelli tariffari del ciclo idrico relativi all'acquedotto e alla fognatura.

"Le norme impugunate dal Governo si pongono in aperto contrasto con la disciplina statale che detta le funzioni e le sfere di competenza relative alla regolazione tariffaria del servizio idrico integrato e che le Regioni non possono modificare. Infatti l'uniforme metodologia tariffaria adottata dal Legislatore statale garantisce, in primo luogo, un trattamento uniforme alle varie imprese operanti in concorrenza fra loro e, sotto altro profilo fissa livelli uniformi di tutela ambientale, diretti a garantire la tutela e l'uso delle risorse idriche secondo criteri di solidarietà, così da salvaguardare la vivibilità dell'ambiente e le aspettative e i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale. Sotto altro profilo la disposizione si rivela in deroga alla disciplina statale secondo cui la tariffa del SII è comprensiva di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, tra cui anche il segmento della depurazione, e, per altro verso, introduce una non consentita disciplina autonoma delle componenti tariffarie, in deroga a quella statale" (Sentenze n.67/2013, n.142 del 2010, 29 del 2010, n.246 del 2009, n.335 del 2008, n.51 del 2008 e n.325/2010).

Peraltro "devono ritenersi illegittime, senza che possa essere rivendicata la competenza legislativa regionale in materia di servizi pubblici locali, le disposizioni regionali che riservano a organi della Regione poteri di



approvazione e modulazione delle tariffe, allorchè esse incidano sulle attribuzioni dei soggetti preposti alla regolazione tariffaria del servizio idrico integrato”(In tal senso Sentenza n. 29 del 2010);

Le norme concernenti il sistema di calcolo delle tariffe, con la determinazione delle tipologie di costi che la tariffa è diretta a recuperare, rientrano nella potestà legislativa esclusiva dello Stato” (Così Sentenze n.142/2015, n.67/2013, n.29/2010 e n.246/2009);

h) n.41036 – E’ dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione dell’art. 117 secondo comma lett. e) ed s) Cost. – l’art.4 comma 6 della L.R.Sicilia n.19 del 2015. La norma impugnata dal Governo prevedendo che in materia di servizio idrico integrato, le tariffe a carico degli utenti sono proporzionalmente ridotte per i disservizi prodotti dalle gestioni interamente pubbliche, invade la competenza esclusiva dello Stato in materia tariffaria”;

i) n. 41037 - E’ dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art.117 secondo comma lett. e) ed s) Cost.- l’art. 4 comma 12 della L.R.Siciliana n.19 del 2015, che prevede l’istituzione di un Fondo di solidarietà a sostegno dei soggetti meno abbienti, destinato ad essere alimentato, per il primo anno, con le risorse derivanti dalla tariffa del servizio idrico integrato, e successivamente mediante un accantonamento (pari allo 0,2 per cento del fatturato annuo) a carico del gestore. L’alimentazione di detto fondo – traducendosi necessariamente in una componente di costo aggiuntiva, da imputarsi in tariffa in virtù del principio del “recupero integrale dei costi” – interferisce con le finalità di tutela della concorrenza e dell’ambiente, riservate alla competenza statale, le quali vengono in rilievo anche in relazione alla scelta delle tipologie dei costi che la tariffa è diretta a recuperare. Ciò non esclude che le Regioni possano introdurre misure sociali di accesso alla risorsa idrica che non interferiscano con la materia tariffaria e che si coordinino con le misure di analogo funzione previste a livello nazionale”.

Alla stregua dei principi desumibili dalle trascritte massime, può ritenersi che tutti gli atti del procedimento avviato con il provvedimento Presidenziale, risultano affetti da gravissimi vizi di legittimità e di merito che li rendono radicalmente nulli, ridondando i loro effetti caducanti su tutti i singoli provvedimenti adottati e, quindi sull’intero procedimento. Ciò premesso e stante la gravità delle incongruenze rilevate che, a tacer d’altro, investono, insanabilmente, l’intero procedimento e tutti gli atti della relativa sequela, si formula un cortese e deferente appello al Signor Presidente della Regione, perché si compiaccia, a tutela dell’Alta Dignità della Istituzione rappresentata e della Funzione rivestita nonché del preminente interesse pubblico, compromesso da iniziative, atti e provvedimenti, palesemente inadeguati a garantirlo, di disporre un accertamento ispettivo idoneo a verificare il fondamento dei gravi rilievi, evidenziati con il presente atto, ed al relativo esito, dare ogni altro opportuno provvedimento, funzionale al fine. TANTO SI RICHIEDE, NELLA RAGIONEVOLE CONVINZIONE CHE IL PROCEDIMENTO INCARDINATO CON GLI ATTI PRODOTTI DAL COMMISSARIO AD ACTA, DAL DIRETTORE GENERALE E DAL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, RISULTI AFFETTO DA

d
LC
am

RADICALE NULLITA', IN QUANTO AFFETTO DA GRAVISSIMI VIZI GENETICI E PROCEDIMENTALI CHE NE IMPONGONO L'ESPULSIONE DAL MONDO GIURIDICO.

Si rappresenta, inoltre, la manifesta irragionevolezza dell'eventuale diniego di accedere alla prospettata richiesta istruttoria, dal momento che la stessa risponde, sicuramente, sia all'interesse della P.A. e degli Organi istituzionali agenti sia pure dei Comuni, quale che sia il relativo risultato.

Infatti, nel caso la verifica, peraltro, di natura documentale, e, quindi, agevole, portasse ad escludere la sussistenza dei rilevati vizi di legittimità e di merito, il procedimento potrebbe essere continuato e portato a termine, celermente, nell'accertata e verificata consapevolezza, corrispondente al comune interesse, della relativa correttezza e legittimità.

Ove, per contro, come si ritiene e prospetta, gli atti ed i provvedimenti, ai diversi titoli già adottati, risultassero affetti dai gravi vizi, anzi evidenziati, idonei ad inficiare, sia la legittimità e correttezza dei provvedimenti già adottati sia pure quella di tutti i successivi atti della sequela procedimentale, i competenti organi potrebbero assumere le iniziative idonee, sottese ad eliminare gli accertati vizi ed a produrre atti, assolutamente conformi al dictum della legge e, quindi, tali da giustificare l'aspettativa della relativa corrispondenza alla volontà liberamente espressa ed inequivocamente ribadita dall'Assemblea dei Comuni.

Conclute Mavella

*Laura Gulia
D. Valle*

COMUNE DI SAN PIERO PATTI
Città Metropolitana di Messina

ORGANO DI REVISIONE

Parere in merito alla proposta di delibera del Consiglio Comunale avente come oggetto:
"Approvazione Statuto della società per azioni denominata 'Messinacque S.p.a.' per la gestione del servizio idrico integrato ATO Messina

Il sottoscritto Dott. Silvano Bonafede, revisore dei conti del Comune di San Piero Patti, ricevuto in data 26.06.2023 la proposta di Delibera Consiliare n. 29 del 26.06.2023

Esaminata la proposta di delibera del Sindaco;

Ritenuto che il contenuto del regolamento è idoneo al raggiungimento degli adeguamenti normativi richiesti;

Considerato


il Parere favorevole sia come del responsabile del settore tecnico che come responsabile del settore economico-finanziario

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Alla proposta del Sindaco di Delibera Consiliare n. 29 del 26.06.2023 per l'adesione del Comune di San Piero Patti per la costituenda società a partecipazione mista pubblica-privata "**MESSINACQUE S.P.A.**" per la gestione del servizio idrico integrato dell'ATO Messina; per l'approvazione dello statuto della società "**MESSINACQUE S.P.A.**"; per la sottoscrizione di azioni pari al 0,247% del capitale sociale della società "**MESSINACQUE S.P.A.**" pari ad euro 4.936,67.

IL REVISORE DEI CONTI


Dott. Silvano Bonafede



In ordine all'acclusa proposta di deliberazione , ai sensi dell'art. 53 della Legge 08-06-1990 , n. 142 , recepito dell'art. 1° , lettera i) della L.R. 11-12-1991 , n. 48 e successive modifiche vengono espressi i relativi pareri come espresso:
IL RESPONSABILE del servizio interessato – per quanto concerne la regolarità tecnica – esprime parere : favorevole

Data 26/06/2023

Il Responsabile di Area
Ing. Celeste Coppola



In ordine all'acclusa proposta di deliberazione, e in ordine ai vincoli contenuti nell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102, nonché dalla circolare del Ministero dell'Economia e Finanza 6 Aprile 2011, n. 11, il RESPONSABILE del servizio interessato Dichiaro: che in relazione all'impegno di spesa di € _____ è stato preventivamente accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile sia con gli stanziamenti di bilancio, sia con le regole di finanza pubblica e, conseguentemente, con il rispetto di quanto previsto dal patto di stabilità interno, nonché con gli indirizzi posti da questa amministrazione


Data 26/06/2023

Il Responsabile di Area

IL RESPONSABILE di ragioneria – per quanto concerne la regolarità contabile – esprime parere: favorevole

Data 26/06/2023

Il Responsabile Area Ragioneria
Dott. Carmelo PINO



Inoltre , il responsabile del servizio finanziario , a norma dell'art. 55 della Legge 08-06-1990 , n. 142 recepito dell'art.1, comma 1° , lettera i) della L.R. 11-12-1991 , n. 48 e successive modificazioni , nonché l'art. 153 , comma 5 D.Lgs 267/2000

ATTESTA


Che la complessiva spesa di E, trova copertura finanziaria MISSIONE
PROGRAMMA..... TITOLO.....
CAPITOLOdel bilancio 2023 (Imp. Provv. n. _____)

Data.....


Responsabile Area Ragioneria
Dott. Carmelo PINO

Il presente verbale, dopo lettura si sottoscrive per conferma

Il Consigliere Anziano



Il Presidente



Il Segretario Comunale



Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line

Il 05-07-2023

E fino al

L'Addetto
Giovanni Di Dio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione:

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line il giorno: 05-07-2023

e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi

Dal _____ al _____

Li _____

Il Segretario Comunale
Dott. Carmelo Pino

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio on-line Comunale il 05-07-2023

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione art. 12 comma 1 L.R. 44/91;;

Perché dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 16, L.R. 44/91;

Dalla Residenza Municipale, Li _____

Il Segretario Comunale
Dott. Carmelo PINO